

STATUTO

HUMAN INTERNATIONAL RIGHTS ASSOCIATION H.I.R.A.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e Sede Legale: È costituita l'Associazione denominata Human International Rights Association, in breve, H.I.R.A - APS, di seguito denominata Associazione. L'Associazione intende conformarsi al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), ed assumere la qualifica di Associazione Promozione Sociale. L'acronimo APS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi solo dopo l'iscrizione nella sezione Associazione Promozione Sociale del RUNTS. L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Sanremo (IM), Via Pietro Calvi n. 5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Finalità e Attività: L'Associazione è a-partitica, a-confessionale, a-politica, non ha scopo di lucro neanche indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore in favore dei propri associati e dei loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di



rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe. In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

Accoglienza e integrazione:

- lett. r) servizi di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo.
- lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Consulenza immobiliare: orientamento e assistenza nella ricerca di soluzioni abitative dignitose per i soci e i beneficiari (attività strumentale e secondaria).

Disbrigo pratiche per immigrati: assistenza burocratica e amministrativa nella gestione delle pratiche per immigrati presso enti pubblici e privati.

Istruzione: corsi di lingua italiana e accoglienza per immigrati e studenti stranieri nonché, orientamento civico rivolto a tutti gli interessati per favorire l'inclusione nel contesto sociale di tutte le categorie bisognose.

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria.
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Lavoro: orientamento, formazione e mediazione per l'inserimento nel mercato del lavoro.

- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Tutela dei diritti: promozione della cultura della legalità, della pace e della tutela dei diritti umani fondamentali a livello internazionale mediante l'utilizzo dei mezzi di pubblicazione cartacea, online ovvero, tramite consulenze e supporto legale in sede da personale abilitato.

Attività culturali, artistiche e ricreative:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e



successive modificazioni.

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Articolo 3

Attività diverse: Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Articolo 4

I Soci e Libri sociali :

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

• Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che,



impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

• Perdita della qualifica di Socio

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Il socio perde la qualifica per: dimissioni, scioglimento volontario dell'associazione, decesso, decadenza ed esclusione a seguito della perdita dei requisiti, o a seguito di sanzione comminata dagli organismi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme statutarie.

• Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto: a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

Tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci hanno diritto: all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi; ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

• Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di: partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali; rispettare il presente statuto e le norme



contenute nell'eventuale regolamento associativo; rispettare gli organi sociali eletti e nominati; rispettare le delibere degli organi sociali; mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa; non arrecare danni morali o materiali all'Associazione; versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- **L'Assemblea dei Soci;**
- **Il Consiglio Direttivo;**
- **Il Presidente.**

Ricorrendo le circostanze previste dalla legge è organo sociale anche l'**Organo di Controllo**.

Articolo 5

L'Assemblea dei Soci : È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria: elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo; approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo; approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto; approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale; nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi; delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione; delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per



deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 9. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 3 anni. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri: mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci; approva i programmi di attività; assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo; approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione; elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione; delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



Articolo 7

Il Presidente :

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati nel presente Statuto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione. Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri. Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

• Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 8

PARTECIPAZIONE A DISTANZA:

Svolgimento delle assemblee e delle riunioni del Consiglio

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (online), a condizione che:

- Sia garantita l'identificazione certa dei partecipanti;
- Sia garantita la possibilità di intervenire in tempo reale e di visionare i documenti.



- Sia garantita la contemporaneità dell'esame e della votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 1. I soci residenti all'estero (Albania) possono partecipare attivamente alle votazioni e alle discussioni tramite piattaforme digitali certificate. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario per la redazione del verbale.
- 2. È altresì ammessa l'espressione del voto per via elettronica, previa comunicazione degli accessi sicuri ai soci aventi diritto.

TITOLO III – PATRIMONIO E RISORSE

Articolo 9

Risorse Economiche: Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e dalle entrate derivanti da attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Articolo 10

Bilancio ed Esercizio Sociale L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in conformità alle disposizioni del CTS e approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO IV – SCIoglimento

Articolo 11

Scioglimento e Devoluzione In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Firme dei soci fondatori:

1. Bruno Tabaku Bledar
2. Phalad Jhtini Khish
3. Bledar Mtini Behar
4. Almir Tabaku Almir
5. Dërin Tabaku Dë
6. Madhije Prohmami I
7. Rahmije Tabaku Rrah
8. Guide Zolocen' Gills
9. Enver Prohmami

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI SANREMO

24 MAR. 2026

Registrazione al n° 125 sm 3

Esenti € 200,00

con le modalità previste dal D.Lgs.

n° 237/97.

IL DIRETTORE

Addeetto al ser.

Francesca Salvati

Specifica delle imposte

Reg. fissa € 200,00

Imp. pr. €

Trasf. €

Catasto €

Bollo €

TOTALE € 200,00

